

**SOSPENSIVA DEL TAR SU RIMBORSABILITÀ
DEGLI OMEGA 3****Responsabile Editoriale**
Vincenzo Toscano

Il TAR del Lazio (Sezione III Quater, con Ordinanze cautelari nn. 1547/2013 e 1574/2013 dell'11 Aprile 2013) ha sospeso la determinazione della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica AIFA del 5 dicembre 2012, che aveva disposto per le specialità medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3 la non rimborsabilità dal Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28 Febbraio 2013).

L'Agenzia Italiana del Farmaco aveva di fatto stabilito che i medicinali restassero a carico del SSN soltanto per le patologie identificate nella nota 13, ovvero per alcune dislipidemie, e non per la prevenzione secondaria del paziente con pregresso infarto del miocardio. L'esclusione era stata contestata da una parte della classe medica e da alcune Società Scientifiche, secondo cui l'esclusione era ingiustificata.

La sospensiva del TAR **riporta** di fatto **la rimborsabilità degli Omega 3 alla seguenti condizioni:**

1. prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto del miocardio;
2. dislipidemia secondo quanto previsto dalla nota 13.

Si allega: [circolare FederFarma](#)